



COMUNE DI BARONISSI

Provincia di Salerno

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA (ARTT.20 E 21 DLGS 82/2005)

DELIBERAZIONE N. 110

In data: 29.03.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

AGGIORNAMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA DELLO STRUMENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO (SIAD) ALLA L.R. N.1 DEL 09.01.2014.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 12,00, nella Sede Municipale, convocata nelle forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

VALIANTE GIANFRANCO	Presente
PETTA ANNA	Presente
DE SALVO SERAFINO	Presente
GALDI LUCA	Presente
DE CARO MARIA	Presente
PICARONE MARCO	Presente

Totale presenti: 6

Totale assenti: 0

Presiede l'adunanza il Sindaco dott. Gianfranco VALIANTE con la partecipazione del Segretario Generale d.ssa Maria BRINDISI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuta la legalita' dell'adunanza, il Presidente invita i presenti a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto, munita dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.vo 267 del 18 Agosto 2000.

Il Segretario Generale dà atto che gli assessori hanno dichiarato di non essere in posizione di conflitto d'interesse in relazione all'oggetto del provvedimento.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la Legge Regionale della Campania 9 gennaio 2014, n.1, in vigore dall'11 gennaio 2014, integrata dall'art.12 della legge regionale 25 febbraio 2014, n.10, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale, in virtù delle competenze conferite alle Regioni in materia di commercio;
- che il primo comma dell'art.10 della L.R.1/2014 prevedeva l'obbligo per i Comuni di recepire, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, i criteri e gli indirizzi di programmazione della stessa stabiliti tra gli altri nello strumento di intervento per l'apparato distributivo.

DATO ATTO:

- che con i Decreti Dirigenziali n.673 del 8.8.2014 e n.997 del 30.10.2014 sono state tra l'altro fornite ai Comuni le indicazioni per procedere all'aggiornamento in forma semplificata dello strumento per l'apparato distributivo già approvato ex art.13 della previgente L.R. n.1/2000;
- che in particolare è stato previsto che il SIAD è aggiornato in forma semplificata laddove non sussistono motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento;
- che l'aggiornamento del SIAD in forma semplificata è compiuto previa delibera della Giunta Municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione;
- che l'aggiornamento del SIAD a mezzo dell'atto di ricognizione soddisfa gli obblighi a carico dei Comuni stabiliti all'art.10, comma 1, della L.R. n.1/2014, alle seguenti condizioni:
 - a) che la delibera non innovi le scelte di localizzazione degli esercizi commerciali diversamente da quanto già stabilito nel vigente SIAD;
 - b) che la delibera recepisca le previsioni della nuova disciplina regionale in materia di distribuzione commerciale;
 - c) che, per le parti del SIAD ormai inefficaci, la delibera effettui il rinvio alle intervenute norme regionali, statali e comunitarie precedentemente illustrate in premessa;
 - d) che il SIAD oggetto dell'atto di aggiornamento sia vigente;
 - e) che la delibera precisi che eventuali differenti interventi comunali sul SIAD potranno essere effettuati secondo le norme regionali.

RILEVATO:

- che il Comune di Baronissi ha approvato lo Strumento di intervento per l'apparato distributivo con deliberazione di C.C. n.47 del 12.07.2010 per la quale è stato emesso visto di Conformità Regionale con Decreto n.601 del 9.12.2010 pubblicato sul BURC n.82 del 20.12.2010, e che esso è vigente;
- che risultano sussistere le condizioni previste dalla L.R. n.1/2014 per quanto concerne la possibilità di aggiornamento del SIAD in forma semplificata a mezzo di ricognizione come sopra specificato;
- che a norma di quanto previsto dal decreto dirigenziale n. 997/2014 nella delibera di ricognizione, la Giunta Comunale prende atto ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale:
 - a) che sono prive di efficacia le parti dello strumento di intervento per l'apparato distributivo che stabiliscono:
 - la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
 - il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
 - il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;

- i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
- l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;
- la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
- le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendite e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di beni o servizi (quali le zone " D "), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;

- b) che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalle Circolari Regionali n.373 del 03.06.2014 e n.997 del 30.10.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;
- c) che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP);
- d) che le norme igienico- sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n.852/2004/CE e n.853/2004/CE;
- e) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché degli edifici destinati alla loro funzione commerciale;
- f) che le medie strutture di vendita sono realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive (di beni e/o di servizi), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;
- g) che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcoli con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;
- h) che l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tali attività;
- i) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsti nello strumento urbanistico generale;
- j) che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R.n.1/2014 e dalle Circolari Regionali n.373 del 3.6.2014 e n.997 del 30.10.2014;
- k) che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt.32 e 46 della L.R. n.1/2014;
- l) che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn.55/2014 e 295/2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania.

RILEVATO, altresì che la delibera dell'atto di ricognizione deve essere inviata al Dipartimento della Programmazione e Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania, sul sito ufficiale del Comune, al BURC per la pubblicazione in via d'urgenza ed allo Sportello Unico delle Attività Produttive per la sua attuazione;

RITENUTO:

- che i Comuni, nell'ipotesi in cui non sussistono motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, ai sensi dell'art.10 della L.R. n.1/2014, dello strumento d'intervento per l'apparato distributivo vigente, già approvato a norma dell'art.13 della previgente L.R.n. 1/2000, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento, in alternativa all'iter di aggiornamento, in via ordinaria possono effettuare tale adempimento in via semplificata;
- che l'aggiornamento del SIAD in forma semplificata può essere effettuato previa delibera della Giunta Municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione;

CONSIDERATO:

- che questa Amministrazione ha in fase di approvazione il Piano Urbanistico Comunale (PUC), pertanto allo stato si ritiene **non** necessario, né efficace o efficiente aggiornare il SIAD rimandando tale adempimento ad intervenuta approvazione del nuovo strumento urbanistico generale;
- che, quindi, nelle more della definitiva approvazione del PUC sia necessario **procedere al mero adeguamento dello SIAD**, rispettando le richiamate disposizioni normative regionali e procedendo all'iter di aggiornamento in via semplificata, demandando l'aggiornamento in forma ordinaria del SIAD all'approvazione del nuovo strumento urbanistico comunale (PUC), costituendo lo stesso strumento integrato al PUC, così come previsto dall'art.10 della L.R. 1/2014.

DATO ATTO:

- che con delibera n. 24 del 22/03/2017, il Consiglio Comunale adottava un nuovo “Regolamento per il commercio delle aree pubbliche”, ai sensi della L.R. 1/2014, dando atto che esso costituiva aggiornamento dello SIAD;
- che con la medesima delibera si dava mandato al responsabile del Servizio SUAP di trasmettere il “*regolamento*” alla Regione Campania – Area di Coordinamento Sviluppo Economico Settore Regolamentazione dei mercati, dando atto che il medesimo regolamento sarebbe divenuto vigente al ricevimento del “visto di conformità” da parte della stessa Regione, previa pubblicazione sul BURC;
- che la Regione Campania, con nota ricevuta a mezzo PEC in data 24/07/2017, ed acquisita al protocollo del Comune al n. 20359, faceva rilevare che il SIAD vigente nel Comune di Baronissi non era stato sottoposto ad aggiornamento come previsto dall'art. 10, comma 1 della L.R. 1/14, e conseguentemente essendo il “Regolamento per il commercio delle aree pubbliche”, parte integrante dello SIAD, esso non poteva essere approvato senza aver proceduto prima all'adeguamento, anche in forma semplificata, di tale “Strumento”;
- nella medesima nota la Regione Campania fa rilevare: “...*che nulla vieta* ...”, nei casi in cui soltanto alcuni dei documenti che compongono il SIAD, possono essere adeguati in forma semplificata, che si proceda con due distinte procedure ma coeve, in modo che l'Ufficio possa valutare l'adeguatezza dell'intero strumento;

ALLA luce di quanto sopra

PRESO ATTO:

- che, quindi, è necessario propedeuticamente all'approvazione del “Regolamento per il commercio delle aree pubbliche”, procedere all'aggiornamento in forma semplificata del vigente SIAD del Comune di Baronissi;

RITENUTO:

- che permane un urgente interesse alla completa rielaborazione del “Regolamento per il commercio delle aree pubbliche”, in virtù delle nuove disposizioni legislative nazionali e regionali, in modo da affrontare la questione del commercio su aree pubbliche in maniera chiara e trasparente e con disposizioni comunali contenute in un regolamento adeguato alla nuova legislazione:

- che pertanto è necessario procedere all'adozione di un nuovo regolamento per la disciplina del commercio su aree pubbliche nel rispetto della L.R. n.1 del 09.01.2014 art.30;

VISTO:

- la L.R. 9 gennaio 2014, n.1 con la quale è stata approvata la “ Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale “;
- i Decreti Dirigenziali del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale n.673 dell'8.8.2014 e n.997 del 30.10.2014, con i quali sono state tra l'altro fornite ai Comuni le indicazioni per procedere all'aggiornamento in forma semplificata dello strumento di intervento per l'apparato distributivo già approvato ex art.13 della previgente L.R.n.1/2000;

VISTO il “Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTCP) 2017/2019” approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 30/01/2017, e **VERIFICATO** che non sussiste, nel caso in specie, obbligo di astensione per il sottoscritto e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano stesso, **trattandosi di atto di pianificazione generale**;

VISTO il D.Lgs.vo n.267/2000;

Dato atto che la presente proposta **NON** comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.

Acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.2 67/2000;

A votazione Unanime

DELIBERA

1) **PROCEDERE ALL'AGGIORNAMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA DELLO** Strumento d'Intervento per l'Apparato **DISTIBUTIVO (SIAD) VIGENTE NEL COMUNE DI BARONISSI** approvato con deliberazione di C.C.n.47 del 12.07.2010 e per il quale è stato emesso visto di Conformità Regionale con Decreto n.601 del 9.12.2010 pubblicato sul BURC n.82 del 20.12.2010 e per gli effetti prendere atto, per i motivi precedentemente espressi, ai sensi e per gli effetti della nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale recata dalla Legge Regionale n.1/2014 e dai Decreti Dirigenziali n.673 e 997 del 2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania:

a) che sono prive di efficacia le parti dello Strumento di intervento per l'apparato distributivo del Comune di Baronissi, approvato con deliberazione di C.C.n.49 del 14.09.2007, che stabiliscono:

1. la determinazione di contingenti o di parametri comunque definiti per l'insediamento delle attività commerciali;
2. il divieto di esercizio di un'attività in più sedi oppure in una o più aree geografiche;
3. il divieto di esercizio di un'attività commerciale al di fuori di una determinata area geografica e l'abilitazione a esercitarla esclusivamente all'interno di una determinata area;
4. i limiti territoriali o i vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
5. l'imposizione di distanze minime tra le localizzazioni dei diversi esercizi commerciali;
6. la limitazione dell'esercizio di un'attività commerciale ad alcune categorie o divieto nei confronti di alcune categorie di commercializzazione di taluni prodotti;
7. le restrizioni o i divieti che impediscono la realizzazione delle strutture commerciali (esercizi di vicinato, medie strutture di vendita, esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti, grandi strutture di vendite e mercati su aree private) nelle zone territoriali omogenee destinate all'insediamento delle attività produttive di

beni o servizi (quali le zone " D "), delle attività terziarie e delle attività alle stesse correlate, fatto salvo il rispetto delle norme previste dalla L.R. 1/2014;

b) che i procedimenti amministrativi, di natura commerciale ed urbanistica, delle strutture di vendita sono disciplinati secondo quanto stabilito dalla Circolare Regionale n. 373 del 03.06.2014 e n.997 del 30.10.2014 del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania;

c) che l'unico punto di accesso in riferimento ai procedimenti amministrativi delle attività commerciali è costituito dallo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP);

d) che le norme igienico-sanitarie delle attività commerciali sono disciplinate dai Regolamenti n.852/2004/CE e n.853/2004/CE;

e) che l'insediamento degli esercizi di vicinato è ammesso in tutte le zone territoriali omogenee comunali, ad eccezione di quelle per le quali lo strumento urbanistico generale espressamente ne vieta la realizzazione, nonché negli edifici destinati alla funzione commerciale;

f) che l'apertura degli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti è autorizzata con le medesime procedure e secondo gli stessi criteri di localizzazione previsti per le medie strutture di vendita, con l'unica differenza che i relativi standard qualitativi, urbanistici e commerciali, sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva e non alla superficie netta di vendita;

g) che l'apertura dei mercati su aree private è ammessa nelle aree a destinazione commerciale che siano di estensione sufficiente all'insediamento di tale attività;

h) che gli insediamenti commerciali sono comunque realizzabili nelle zone territoriali omogenee destinate alle strutture produttive (di beni e/o di servizi), alle attività terziarie ed alle attività connesse, fatto salvo l'eventuale espresso diniego verso tali interventi previsti nella strumento urbanistico generale;

i) che le modalità di svolgimento delle attività commerciali, della vendita di prodotti alimentari e dell'esercizio delle attività commerciali nei giorni domenicali e festivi sono disciplinate dalla L.R.n.1/2014 e dalle Circolari Regionali n.373 del 3.6.2014 e n.997 del 30.10.2014;

j) che la durata delle autorizzazioni per i posteggi su aree pubbliche e le proroghe di quelle vigenti sono regolate dagli artt.32 e 46 della L.R. n.1/2014;

k) che la modulistica da utilizzare per la compilazione delle domande di autorizzazione e per le segnalazioni certificate di inizio attività delle attività commerciali è quella approvata dai Decreti Dirigenziali nn.55/2014 e 295/2014 così come integrata e/o modificata con la modulistica approvata con Decreto del Direttore Generale dello Sviluppo Economico e delle Attività Produttive della Giunta Regionale della Campania. Decreto n.235 del 29 settembre 2017 con modulistica; con il decreto n. 32 del 21/06/2017 della DG Sviluppo Economico e Attività Produttive e con il decreto n. 19 del 22/06/2017 della DG Governo del territorio lavori pubblici e protezione civile con cui è stata approvata la modulistica unificata e standardizzata in materia di attività commerciali e assimilate ed edilizia in seguito al recepimento dell'accordo del 4 maggio 2017 tra il Governo, le Regioni, gli Enti Locali, Decreto n. 32 del 21/06/2017 con modulistica; Decreto n. 53 del 28/06/2017 con modulistica e Decreto n. 19 del 22/06/2017 con modulistica.

2) INVIARE la presente delibera al Dipartimento della Programmazione e Sviluppo Economico della Giunta Regionale della Campania;

3) DISPORRE la pubblicazione di un avviso che dia notizia dell'AGGIORNAMENTO disposto con la presente delibera sul sito ufficiale del Comune, e l'invio del medesimo avviso al BURC per la pubblicazione in via d'urgenza.

4) MANDARE allo Sportello Unico delle Attività Produttive per la sua attuazione.

Con separata e successiva votazione ad esito Unanime la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

COMUNE DI BARONISSI

Provincia di Salerno

PARERE TECNICO

OGGETTO: AGGIORNAMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA DELLO STRUMENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO (SIAD) ALLA L.R. N.1 DEL 09.01.2014. AGGIORNAMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA DELLO STRUMENTO PER L'APPARATO DISTRIBUTIVO (SIAD) ALLA L.R. NR. 1/2014

Il Responsabile del settore rilascia il seguente parere:

- **SETTORE PROPONENTE: SETTORE URBANISTICA EDILIZIAURBANISTICA - EDILIZIA**
Parere in merito alla regolarità tecnica dell'atto (cioè alla verifica della conformità dell'atto alla normativa tecnica che regola la materia).

Parere:FAVOREVOLEFAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE URBANISTICA EDILIZIA
MANZO FIORENZO

Firmato da
FIORENZO MANZO
Codice fiscale: MNZFN262B14F674G
Valido da: 30-12-2016 11:47:42 a: 30-12-2019 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale: "SigningTime" 23-03-2018 13:03:51
Approvo il documento

Il responsabile del Settore Urbanistica ed edilizia

PREMESSO:

- che la Legge Regionale della Campania 9 gennaio 2014, n.1, in vigore dall'11 gennaio 2014, integrata dall'art.12 della legge regionale 25 febbraio 2014, n.10, ha introdotto la nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale, in virtù delle competenze conferite alle Regioni in materia di commercio;
- che il primo comma dell'art.10 della L.R.1/2014 prevedeva l'obbligo per i Comuni di recepire, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, i criteri e gli indirizzi di programmazione della stessa stabiliti tra gli altri nello strumento di intervento per l'apparato distributivo.

DATO ATTO:

- che con i Decreti Dirigenziali n.673 del 8.8.2014 e n.997 del 30.10.2014 sono state tra l'altro fornite ai Comuni le indicazioni per procedere all'aggiornamento in forma semplificata dello strumento per l'apparato distributivo già approvato ex art.13 della previgente L.R. n.1/2000;
- che in particolare è stato previsto che il SIAD è aggiornato in forma semplificata laddove non sussistono motivazioni per procedere all'aggiornamento in forma ordinaria, cioè operando nuove e diverse scelte di localizzazione delle attività commerciali, e comunque nelle more del predetto aggiornamento;
- che l'aggiornamento del SIAD in forma semplificata è compiuto previa delibera della Giunta Municipale che effettui un atto di ricognizione delle parti del SIAD che non siano più rispondenti alla disciplina sopravvenuta e, quindi, divenuti inefficaci e suscettibili di disapplicazione;
- che l'aggiornamento del SIAD a mezzo dell'atto di ricognizione soddisfa gli obblighi a carico dei Comuni stabiliti all'art.10, comma 1, della L.R. n.1/2014, alle seguenti condizioni:

